

<b>Comunicazione di Ospitalità</b> Art. 7 D. Lgs 25.07.1998, n. 286	Autorità Locale	Numero di Registrazione
	<b>COMUNE DI PIZZOLI (AQ)</b>	

Il sottoscritto

<b>C E D E N T E</b>			
	COGNOME		NOME
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O NAZIONALITA'
	RESIDENZA: COMUNE, VIA E NUMERO CIVICO		

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 25.07.1998, n. 286, dichiara che in data:  ha

- <sup>1</sup> fornito alloggio/ospitalità al/alla sig./sig.ra  
 ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani al/alla sig./sig.ra

<b>CESSIONARIO/DIPENDENTE CITTADINO STRANIERO</b>			
	COGNOME		NOME
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O NAZIONALITA'
		RESIDENZA: COMUNE, VIA E NUMERO CIVICO	
	CITTADINANZA		
	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA RILASCIO
AUTORITA' CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO			

**Si allega copia del passaporto e/o permesso di soggiorno**

- <sup>2</sup> la presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario dell'immobile sito in:

COMUNE		PROVINCIA	
VIA O PIAZZA	NUMERO	INTERNO	PIANO

**Si allega copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell'immobile.**

\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
IL DICHIARANTE

**Allegare copia documento di identità del cedente.**

<sup>1</sup> Barrare la casellina che interessa

<sup>2</sup> Barrare la casellina che interessa

## **MODALITA' DI COMPILAZIONE “Comunicazione di Ospitalità”**

La “Comunicazione di ospitalità” è da effettuarsi **entro 48 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza** (il Sindaco, salvo presenza di Commissariato di PS o Questura) nei casi previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Una copia della presente sarà trasmessa, dall’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, alla Questura dell’Aquila.

La presente non sostituisce, ma si aggiunge, alla “**Comunicazione di Cessione Fabbricato**”, da effettuarsi ai sensi dell’ art. 12 del D. L. 21/03/1978 n. 59, convertito nella L. 18/05/1978 n. 191, nel caso di cessione ad uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ad uno straniero.

Il modulo è da compilare in **triplice copia**, di cui una verrà trattenuta dal dichiarante (timbrata per ricevuta dall’ufficio protocollo, ovvero accompagnata dalla ricevuta della raccomandata postale di invio).

Nel caso che la presente non sia presentata direttamente dal sottoscrittore dovrà essere accompagnata da una fotocopia semplice di un documento di identità dello stesso.

### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

#### **D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

#### **Art. 7**

#### **Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro**

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, (...) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, **entro quarantotto (48) ore**, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 Euro a 1.100 Euro **(1)** .

*(1) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.*